

## SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 9806 del 2011, proposto da:

Ministero dell'Economia e delle Finanze Comando Generale della Gdf - Roma - Commissione  
Esami Concorso Aa Ff 2010, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Andrea C., rappresentato e difeso dagli avv. Angelo Clarizia, Francesca Idone, Maria Ida Leonardo,  
con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

nei confronti di

Michele Cr., Raffaele On.;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II n. 07900/2011, resa tra le parti,  
concernente **NON AMMISSIONE AL CONCORSO PER IL RECLUTAMENTO DI N. 952  
ALLIEVI FINANZIERI DELLA GUARDIA DI FINANZA RISERVATO AI VFP1 DELLE  
FORZE ARMATE**

CASO.it

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Andrea C.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2012 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi  
per le parti gli avvocati Angelo Clarizia, Maria Ida Leonardo e Maurizio Greco (avv.St.);

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con sentenza 12 ottobre 2011, n. 7900, il T.A.R. per il Lazio, Sez. II, accoglieva il ricorso proposto  
dal signor Andrea C. nei confronti dell'esclusione dal concorso per il reclutamento di 952 allievi  
della Guardia di Finanza e della relativa graduatoria finale, dichiarando cessata la materia del  
contendere relativamente al primo profilo e, quanto al secondo, annullando la graduatoria stessa nei  
limiti dell'interesse del ricorrente.

L'Amministrazione interponeva appello, formulando al contempo istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza.

Si costituiva il C. per resistere all'appello.

All'udienza cautelare del 14 febbraio 2012 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.

Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone informato le parti, il Collegio è dell'avviso di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.

L'appello è infondato e va perciò respinto.

Non sono contestati i fatti di causa. Il signor C. ha partecipato al concorso indetto dalla Guardia di Finanza per il reclutamento di 952 allievi finanziari. Superate le prove scritte, è stato giudicato non idoneo alla prova relativa alle capacità psico-attitudinali. La domanda di sospensione del relativo provvedimento è stata accolta dal T.A.R. per il Lazio, Sez. II, con ordinanza 9 dicembre 2010, n. 5279, che ha sospeso il giudizio impugnato ai fini della sua reiterazione. L'appello contro tale ordinanza è stato respinto dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con ordinanza 1° marzo 2011, n. 955. Nel frattempo il signor C., senza essere sottoposto a nuova valutazione (così come invece aveva prescritto il Tribunale regionale) veniva ammesso con riserva al corso e proseguiva l'iter concorsuale; secondo quanto egli riferisce nella memoria del 12 gennaio scorso – non contestata dall'Amministrazione - superati gli esami conclusivi, il 28 novembre 2011 ha prestato giuramento ed è stato immesso in ruolo con decorrenza 10 gennaio 2012.

L'Amministrazione si duole della sentenza di primo grado, che sarebbe affetta da error in iudicando circa la cessazione della materia del contendere; nel merito, la competente Commissione avrebbe motivato correttamente in ordine al deficit attitudinale del candidato, cosicché l'esclusione di questi dalla procedura di reclutamento sarebbe legittima.

Non qui, tuttavia, sta il nocciolo della questione.

Come appare dagli atti l'Amministrazione, disattendendo la ricordata ordinanza del T.A.R. del Lazio, non ha provveduto a reiterare l'accertamento attitudinale dell'appellato. Senza necessità di proporre e coltivare l'appello, a salvaguardia delle proprie ragioni essa avrebbe avuto a disposizione lo strumento – rapido, economico e dovuto, nei termini di cui si è detto sopra – della rinnovazione del giudizio. Non avendo fatto questo l'Amministrazione ha posto in essere un comportamento contraddittorio che finisce per violare il divieto generale di venire contra factum proprium.

Per riferire allora al caso di specie i principi enunciati dall'Adunanza generale nella nota sentenza 23 marzo 2011, n. 3, è opportuno ribadire la vigenza, nel nostro sistema, di un generale divieto di abuso di ogni posizione soggettiva, il quale, ai sensi dell'art. 2 Cost. e dell'art. 1175 c.c., permea le condotte sostanziali al pari dei comportamenti processuali di esercizio del diritto; il divieto di abuso del diritto si applica anche in chiave processuale, cosicché il divieto di abuso del diritto diviene anche divieto di abuso del processo, inteso quale esercizio improprio, sul piano funzionale e modale, del potere discrezionale della parte di scegliere le più convenienti strategie di difesa.

Poiché la condotta dell'Amministrazione, per le ragioni che si sono rammentate, non è stata conforme a correttezza e buona fede, deve concludersi che la pretesa che essa deduce in questa sede non è meritevole di tutela.

L'appello va perciò respinto.

Le spese seguono la soccombenza, conformemente alla legge, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente alle spese, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.